



Copia

*VERBALE DELIBERAZIONE*

*GIUNTA COMUNALE*

*N. 87*

OGGETTO:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TASSA SUI RIFIUTI (TARI).  
DETERMINAZIONI ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2024.**

L'anno **duemilaventitre** addì **sette** del mese di **dicembre** alle ore **undici** e minuti **zero** nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
MARTINET Leo - Sindaco	Sì
FAVRE Roberto - Vice Sindaco	Sì
ALBERTI Domenico - Assessore	Sì
NOSSEIN Lorena - Assessore	No
	Totale Presenti: 3
	Totale Assenti: 1

Assiste alla adunanza in qualità di Segretario Comunale D.ssa VIELMI Federica il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor MARTINET Leo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TASSA SUI RIFIUTI (TARI).  
DETERMINAZIONI ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2024.

### LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- a) il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”* e s.m.i.;
- b) il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* e s.m.i.;
- c) il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;
- d) la legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025). Modificazioni di leggi regionali”*;
- e) il disegno di legge regionale n. 127/XVI (*“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026). Modificazioni di leggi regionali”*) approvato dalla Giunta regionale in data 3.11.2023 e presentato in Consiglio il 7.11.2023;
- f) lo statuto comunale vigente;
- g) il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTA altresì la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 *“Nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”* e, in particolare, l’art. 16 che disciplina l’esercizio obbligatorio in forma associata tramite le Unitées des Communes valdôtaines tra cui, alla lettera d) i servizi connessi al ciclo dei rifiuti e, alla lettera e) il servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate tributarie dei Comuni;

RILEVATO che l’art. 172, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dispone che vengano allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

RICHIAMATO l’art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *“Le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”*;

RICHIAMATO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 448/2001 (Finanziaria 2002), il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RICHIAMATO l'art. 21 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*" che elenca i compiti del Consiglio Comunale e in materia di tributi prevede alla lett. f) "istituzione e ordinamento dei tributi" mentre demanda agli Statuti l'eventuale previsione di poteri in merito a: "g) determinazione delle tariffe di cui alla lettera f), h) determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi";

VISTO l'art. 21 dello Statuto comunale che disciplina le competenze della Giunta e, in particolare, al comma 4, lettera n) è disposto che la stessa, nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo, determini le tariffe dei servizi e le aliquote tributarie sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale;

RICHIAMATA, relativamente alla disciplina sull'IMU, la legge 27 dicembre 2019, n. 160 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*", che ha abolito a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 14, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, in particolare, i commi da 738 a 783 dell'art. 1, della legge 160/2019, recanti la disciplina della nuova imposta municipale propria (IMU) in tutti i Comuni del territorio nazionale, con l'unificazione di IMU e TASI (Tributo per i servizi indivisibili) mediante l'assorbimento della TASI nell'IMU in ragione del medesimo presupposto di imposta (possesso di immobili);

DATO ATTO che il Comune di Pontey non ha mai introdotto ed applicato la TASI (Tributo per i servizi indivisibili) con medesima base imponibile dell'IMU, ora assorbita da quest'ultima;

VISTE le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi dal 161 al 169, della legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla legge n. 160/2019;

RILEVATO che la legge 29 dicembre 2022, n. 197, "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", ha sostanzialmente confermato l'applicazione delle aliquote di base previste dai commi dal 748 al 755 dell'art. 1 della legge 160/2019;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 754, della citata legge 160/2019, che ha previsto, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, un'aliquota base pari allo 0,86% e la possibilità per i Comuni, con deliberazione, di aumentarla sino allo 1,06% o di diminuirla fino all'azzeramento;

RICHIAMATO altresì l'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, in ogni caso anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate nei commi da 738 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote per essere idonea a produrre effetti deve contenere l'apposito prospetto che deve essere elaborato accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale secondo le modalità definite con il suddetto Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 7 luglio 2023, pubblicato in G.U. del 25 luglio 2023 n. 172, emanato in applicazione delle sopra citate disposizioni ed avente ad oggetto l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO che, con legge n. 170 del 28 novembre 2023, avente ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 settembre 2023 n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali", è stato disposto il rinvio all'anno 2025 dell'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO pertanto che, a fronte di tale proroga, le fattispecie imponibili e le relative aliquote IMU per l'anno 2024 possono essere approvate dal Comune con le precedenti modalità, senza obbligo di

avvalersi dell'applicazione informatica di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13, in data 29 aprile 2016, successivamente modificato con deliberazione n. 2, del 28 febbraio 2018;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 60, in data 30 dicembre 2005, con la quale sono stati definiti e approvati i valori di riferimento dei terreni edificabili e il metodo di applicazione ai fini dell'imposta municipale propria (già ICI);

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 20, in data 31 maggio 2019, con la quale è stata parzialmente modificata la sopra richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 60, del 30 dicembre 2005, relativamente al metodo di applicazione dei correttivi in relazione alla verifica degli equilibri funzionali del Piano Regolatore Generale Comunale (P.RG.C.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 27 febbraio 2023, ad oggetto: *"Imposta Municipale Propria (IMU) e Tassa sui Rifiuti (TARI). Determinazione in merito alle tariffe per l'anno 2023;*

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di IMU, di procedere all'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2024, anche ai fini della determinazione degli stanziamenti del redigendo bilancio di previsione 2024/2026, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, riservandosi l'eventuale aggiornamento delle stesse, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione ovvero entro diverso termine di legge, come segue;

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dalle lettere b) e c) del comma 741 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160	<b>Esente</b>
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dalle lettere b) e c) del comma 741 e dai commi 748 e 749 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160	<b>0,3%</b>
Per tutti gli immobili diversi dall'abitazioni principale	<b>0,76%</b>
Aliquota per le abitazioni (escluse categorie A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, usata come abitazione principale, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative (la propria e quella data in comodato) nello stesso Comune (commi 754 e 747 lettera c), dell'art. 1 della Legge n. 160/2019	<b>0,76 %</b> con riduzione del 50% della base imponibile
Aliquota per gli immobili produttivi o destinati all'esercizio di arti e professioni, anche se rientranti in Cat. D ( <b>imposta riservata allo Stato</b> ), e relative pertinenze	<b>0,76%</b>
Aliquota per le aree edificabili	<b>0,76%</b>
Aliquota per tutti gli altri immobili	<b>0,76</b>
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	<b>0</b>
Aliquota per immobili di categoria catastale C/1	<b>0,76%</b>
Aliquota per immobili di categoria catastale C/3 e C/4	<b>0,76%</b>
Aliquota per immobili di categoria catastale C/2 C/6 e C/7 Diversi dalle pertinenze dell'abitazione principale	<b>0,76%</b>

RICHIAMATA, relativamente alla Tassa sui rifiuti (TARI), la Legge di Stabilità 2014, approvata con legge 27 dicembre 2013 n. 147 e, in particolare, l'art. 1 commi dal 639 al 731, che ha istituito, tra le varie disposizioni, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei

rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, ai sensi della vigente normativa ambientale;

RAMMENTATO che è prevista la copertura del 100% di tutti i costi inerenti il servizio rifiuti, come risultanti dal Piano economico finanziario (PEF) approvato unitamente alle tariffe;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, della citata legge 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'adozione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario predisposto dal Gestore del servizio di igiene urbana, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5-quinquies del DL 30.12.2021, n. 228 recante ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" che testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527 della legge 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- 1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paga*";
- 2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- 3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi.

CONSIDERATO che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, mentre, con successiva delibera n. 138/2021/R/RIF ARERA ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell'ambito del quale ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

CONSIDERATO che tale nuovo metodo tariffario per il periodo regolatorio 2022/2025 è stato approvato con successive delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RI, con disposizioni che, pur essendo destinate ad incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche variazioni in relazione ai termini di approvazione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate dalla L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che, in base alle norme attualmente vigenti, rimarranno applicabili anche per il 2024;

VISTO il PEF pluriennale 2022-2025, approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Unité Mont-Cervin e Evancon, con verbale della Conferenza n. 2, in data 28 marzo 2022, trasmesso dall'Unité Mont-Cervin con nota in data 13 aprile 2022, ricevuta al protocollo in data 14 aprile 2022, al n. 1757, depositato agli atti;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 24, in data 3 aprile 2023, con la quale, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, differito, per l'anno 2023, alla data di adozione della citata deliberazione, al 30 aprile 2023, sono state rettificate le aliquote della tassa rifiuti, per l'anno 2023, a seguito del ricevimento dei dati definitivi relativi ai costi dal servizio da parte del Sub-ATO Mont-Cervin; **DATO ATTO** che l'Unité des Communes valdôtaines Mont Cervin, in qualità di ETC (Ente Territorialmente Competente) costituito dal sub-ATO D "Evançon - Mont Cervin" ha l'onere di redigere e validare il piano economico finanziario (PEF) da trasmettere ai comuni membri al fine dell'elaborazione della tariffa TARI di competenza;

**CONSIDERATO** che il 2023 è il primo anno in cui si registrano gli effetti del nuovo metodo di redazione del PEF quadriennale introdotto nel 2022 da ARERA con Delibera 363/2021/R/Rif (MTR-2) (PEF 2022-2025), prevedendo un aggiornamento su base biennale (da effettuarsi pertanto nell'anno 2024), fatta salva la possibilità/necessità di revisione anticipata al 2023 qualora si rendesse necessaria a fronte di eventuali modifiche del servizio;

**RILEVATO** che, alla data di predisposizione del presente provvedimento, l'Unité des Communes Valdôtaines Mont Cervin - in qualità di Sub-ATO D ("Evançon – Mont-Cervin") per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi connessi al ciclo dei rifiuti nonché quale ETC, non ha ancora comunicato se vi sia la necessità di eventuali modifiche al PEF pluriennale 2022-2025, inerenti l'anno 2024, secondo il metodo tariffario MTR-2 ARERA;

**RILEVATO** che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2024, il Comune, in attesa che il Gestore del servizio provveda a trasmettere il PEF 2024 elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) e il dato concernente il gettito della stessa tari per l'anno 2024, non può, allo stato attuale, che ritenere applicabili, ai fini della redazione del bilancio di previsione 2024, le tariffe della TARI 2023, riservandosi, a seguito del ricevimento del PEF 2024, l'approvazione delle stesse per l'anno 2024, entro il termine previsto dalla normativa vigente;

**RILEVATO** infine che il comma 767 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 prevede che le aliquote e i regolamenti (in materia fiscale) abbiano effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il Comune debba inserire le aliquote ed il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Segretario comunale in qualità di Responsabile del servizio competente per materia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 bis, c. 2, della l. r. 54/1998 e s.m.i. e dell'art. 33 dello Statuto Comunale;

**PRESO ATTO** del parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Segretario comunale, in qualità di Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153 comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;

**VISTO** il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal segretario ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 46/1998 e dell'art. 49 bis della L.R. 54/1998 e s.m.i.;

**AD UNANIMITÀ** di voti favorevoli espressi in forma palese

### **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** le premesse sopra esposte ritenendole parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. **DI STABILIRE** per l'anno 2024 le seguenti aliquote dell'Imposta municipale propria IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2024:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dalle lettere b) e c) del comma 741 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160	<b>Esente</b>
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dalle lettere b) e c) del comma 741 e dai commi 748 e 749 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160	<b>0,3%</b>
Per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale	<b>0,76%</b>
Aliquota per le abitazioni (escluse categorie A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, usata come abitazione principale, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative (la propria e quella data in comodato) nello stesso Comune (commi 754 e 747 lettera c), dell'art. 1 della Legge n. 160/2019	<b>0,76 %</b> con riduzione del 50% della base imponibile
Aliquota per gli immobili produttivi o destinati all'esercizio di arti e professioni, anche se rientranti in Cat. D ( <b>imposta riservata allo Stato</b> ), e relative pertinenze	<b>0,76%</b>
Aliquota per le aree edificabili	<b>0,76%</b>
Aliquota per tutti gli altri immobili	<b>0,76</b>
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	<b>0</b>
Aliquota per immobili di categoria catastale C/1	<b>0,76%</b>
Aliquota per immobili di categoria catastale C/3 e C/4	<b>0,76%</b>
Aliquota per immobili di categoria catastale C/2 C/6 e C/7 Diversi dalle pertinenze dell'abitazione principale	<b>0,76%</b>

3. DI CONFERMARE, per l'anno 2024, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
4. DI CONFERMARE per l'anno 2024, ai fini dell'Imposta Municipale Propria, i valori delle aree edificabili approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 60, in data 30 dicembre 2005, parzialmente modificati con deliberazione del Consiglio comunale n. 20, in data 31 maggio 2019;
5. DI APPLICARE ai soli fini della redazione del bilancio di previsione 2024/2026, le tariffe della tassa rifiuti dell'anno 2023, approvate con propria deliberazione n. 24, del 3 aprile 2023, in attesa che il Gestore del servizio provveda a trasmettere il PEF 2024 elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), riservandosi l'approvazione delle stesse, per l'anno 2024, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla normativa vigente, con conseguente eventuale variazione al bilancio di previsione 2024/2026;
6. DI DARE ATTO che le aliquote e tariffe fissate con la presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2024, a condizione che siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre 2024;
7. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata nonché sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e finanze così come disposto dall'art. 1 comma 767 della L. 27 dicembre 2019, n. 160;
8. DI DISPORRE che copia della presente deliberazione venga allegata al bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2024/2026 come prescritto dall'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali) e s.m.i. e dal punto 9.3 del principio contabile applicato alla programmazione allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

9. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai competenti uffici comunali per l'adozione degli adempimenti di competenza conseguenti alla stessa;
10. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Servizio Tributi Associato (STA) dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin per gli adempimenti di competenza.

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento, del che si è redatto il presente verbale.  
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.TO MARTINET Leo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO D.ssa VIELMI Federica

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Pontey, 11/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa VIELMI Federica

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69, a decorrere dal 11/12/2023 al 26/12/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 07.12.1998 n. 54, e s.m.i.

Pontey, li 11/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO D.ssa VIELMI Federica

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 52 ter della L.R. 54/98, così come modificato dalla L.R. 3/03, dal primo giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio.

Pontey, li 11/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO D.ssa VIELMI Federica